

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**Tra**

**Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, di seguito denominato semplicemente CREA, con sede legale in Roma, via Po 14, partita Iva 08183101008, nella persona del rappresentante legale Prof.ssa Alessandra Gentile, in qualità di Vicepresidente, nata a Catania il 31 ottobre 1963, domiciliata per la carica nella sede sopra indicata,

**E**

**L'Organizzazione Interprofessionale interregionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia"**, di seguito denominata semplicemente OI, con sede legale con sede in Parma, Strada dei Mercati 9/c, codice fiscale e p. IVA n. 92144750343, nella persona del rappresentante legale Tiberio Rabboni, in qualità di Presidente, nato a Cento (FE) il 19/08/1952, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata.

### **Premesso che**

- Il CREA, è stato istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato con l'art. I, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- lo stesso Ente, assunta la denominazione in Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) rappresenta un Ente Nazionale di ricerca e sperimentazione avente competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e nei principali ambiti operativi riguardanti le filiere agricole produttive e nei più importanti settori scientifici;
- il CREA con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA, ai sensi dell'art. 2 comma 2, dello Statuto, per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- il CREA, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g) dello Statuto, prevede che il Presidente dell'Ente può stipulare gli accordi quadro e i protocolli di intesa,

nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale;

- il CREA, attraverso il contributo considerevole dei suoi dodici Centri in cui è articolato, svolge attività di ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari, agro-industriali,
- il Centro di Politiche e Bioeconomia (di seguito denominato CREA-PB) è uno dei dodici centri del CREA che sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Svolge indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività. Analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative. Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- Il Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (di seguito definito CREA-OF) è uno dei dodici centri del CREA. Svolge ricerche con approcci integrati e multidisciplinari per il miglioramento genetico, la valorizzazione della biodiversità, l'innovazione agronomica e la difesa ecocompatibile di specie coltivate in pieno campo e sotto serra, orticole, aromatiche, floricole-ornamentali, per l'arredo urbano e delle produzioni vivaistiche.
- L'OI Pomodoro da Industria Nord Italia (di seguito denominata OI) è una associazione con personalità giuridica senza scopo di lucro, riconosciuta quale organizzazione interprofessionale dal MiPAAFT con DM n 34556 del 2 maggio 2017 per la filiera del pomodoro da industria, operante sul territorio della Regione Emilia-Romagna, Lombardia Piemonte, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano. Il potere decisionale nell'OI è statutariamente suddiviso in 50% per la produzione agricola e 50% per la trasformazione. Per la parte agricola partecipano le organizzazioni dei produttori (OP), le OP di autotrasformazione e le organizzazioni professionali di categoria, mentre per la parte di trasformazione del pomodoro partecipano le imprese private, con le loro rappresentanze, e le imprese cooperative. L'OI ha lo scopo di rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo territoriale nel settore del pomodoro da industria, attraverso strumenti atti a favorire il confronto, il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti del sistema produttivo territoriale, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori finali. In particolare, l'OI persegue le seguenti finalità:
  - migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato del pomodoro da industria e suoi derivati;
  - contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato di tali prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
  - accrescere la valorizzazione dei prodotti;

- promuovere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente e la sostenibilità;
  - promuovere forme di coordinamento e rafforzamento dell'attività di ricerca e sperimentazione relative a tutte le fasi della filiera del pomodoro da industria, finalizzate ad un più efficace impiego nel contesto produttivo e ad un rafforzamento della competitività;
- Le parti ritengono che tramite il presente protocollo si potrà realizzare un rafforzamento dei comuni obiettivi di carattere scientifico e operativo, favorire lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico e raggiungere un'ampia diffusione dei risultati dei propri studi e ricerche a tutti i soggetti interessati.

**LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1  
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2  
(Oggetto)**

Il presente protocollo ha per oggetto la realizzazione di attività di studio e ricerca finalizzate ad approfondire i temi della governance della filiera del pomodoro da industria, la riduzione dei costi di produzione e il miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi agricoli e agro-industriali e la valorizzazione della produzione sui mercati nazionali e internazionali del prodotto trasformato.

**Articolo 3  
(Finalità)**

In particolare, la collaborazione tra i soggetti sarà mirata a:

- rilevare informazioni di carattere socio-economico nelle imprese della filiera;
- realizzare indagini conoscitive sul comparto, su aspetti economici, tecnico-scientifici, ambientali e sociali;
- condividere banche dati e supporti informativi tra le parti;
- organizzare eventi informativi e formativi;
- collaborare negli ambiti di comune interesse;
- condividere e realizzare studi, ricerche e sperimentazioni sulla fase di produzione e trasformazione del pomodoro da industria, nonché sulle forme organizzative sulla governance della filiera;
- Sviluppare ed implementare protocolli di coltivazioni per il miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni e della loro sostenibilità ambientale ed economica;
- Valutare le performance agronomiche e di idoneità alla trasformazione industriale di nuovi genotipi.

#### **Articolo 4 (Accordi attuativi)**

Le attività di cui all'art. 3 saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi.

Essi dovranno definire gli obiettivi specifici da conseguire, l'oggetto dell'accordo, le specifiche attività da realizzare, le modalità di esecuzione, la durata, gli eventuali oneri finanziari, le condizioni che regolano la proprietà intellettuale delle parti e la pubblicazione dei risultati.

#### **Articolo 5 (Durata del Protocollo)**

La durata del presente Protocollo è di tre anni dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un periodo di uguale durata previo accordo scritto fra le parti, da comunicare almeno due mesi prima della scadenza, previa approvazione da parte degli organi competenti con le stesse modalità con cui è stata sottoscritto il presente Protocollo.

#### **Articolo 6 (Obblighi delle parti)**

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e di collaborazione che venissero instaurati dall'altra Parte per l'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo.

Il personale e i collaboratori di entrambe le Parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Resta, infine, convenuto che il personale e i collaboratori di ciascuna delle Parti per l'accesso ai locali dell'altra Parte dovranno attenersi alle procedure in essa vigenti.

#### **Articolo 7 (Risultati)**

I risultati delle attività regolate dagli accordi attuativi di cui all'art. 4, saranno di proprietà delle parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati, nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra il CREA e l'OI.

Le parti si impegnano reciprocamente a riconoscere, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente protocollo.

#### **Articolo 8 (Informativa trattamento dati)**

Ai sensi di quanto previsto dalla recente normativa comunitaria (Regolamento UE n. 2016/679) e nazionale le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

**Articolo 9  
(Spese e Oneri)**

Il presente protocollo non comporta oneri finanziari tra le parti.

Eventuali spese ed oneri relativi dal presente atto restano a carico di ciascuna parte per quanto di propria competenza o saranno regolati da accordi da prendere nell'ambito delle convenzioni specifiche.

**Articolo 10  
(Controversie e Foro competente)**

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo utile al fine di risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente protocollo.

In ogni caso il foro competente è quello di Roma.

**Articolo 12  
(Oneri Fiscali)**

Il presente Protocollo, redatto in duplice copia, firmato in maniera olografa, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo del presente atto saranno a carico delle parti per ciascuna della propria copia (quantificate in € 32,00).

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia Agraria

Il Vicepresidente  
Prof.ssa Alessandra Gentile

L'Organizzazione Interprofessionale  
interregionale "OI Pomodoro da  
Industria Nord Italia"

Il Presidente  
Dr. Tiberio Rabboni